

Edizione di venerdì 11 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

Gli oneri documentali nel nuovo credito R&S&I
di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport e il codice del terzo settore
di Guido Martinelli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione da transfer price e nuovo provvedimento: flag nella dichiarazione integrativa
di Ennio Vial

RISCOSSIONE

Notifica della cartella di pagamento: l'irreperibilità assoluta va verificata
di Lucia Recchioni

IMPOSTE SUL REDDITO

L'acconto dell'imposta sostitutiva alla cassa il 16 dicembre
di Stefano Rossetti

HOSPITALITY

La lotteria degli scontrini al via per tutti, anche per alberghi e ristoranti
di Leonardo Pietrobon

CASI OPERATIVI

Gli oneri documentali nel nuovo credito R&S&I

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali oneri documentali sono previsti a carico delle imprese nella nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I?

Il decreto del Mise recante le disposizioni applicative per il nuovo credito R&S&I (c.d. Decreto Transizione 4.0), pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 182 del 21.07.2020 – fornisce indicazioni complementari rispetto alla fonte primaria dell'agevolazione sugli oneri documentali a carico delle imprese beneficiarie in relazione a determinate categorie di obiettivi e di spese ammissibili.

I commi 204, 205 e 206, dell'articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) disciplinano gli adempimenti a carico delle imprese che risultano indipendenti dalle tipologie di costi sostenuti:

- la comunicazione al Mise;
- l'acquisizione della certificazione della documentazione contabile;
- la redazione e conservazione di una relazione tecnica sulle attività ammissibili.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ENTI NON COMMERCIALI

La riforma dello sport e il codice del terzo settore

di Guido Martinelli

The graphic features a blue header bar with the word "DIGITAL" on the left and "Seminario di specializzazione" on the right. Below this, the main title "LE FONDAZIONI E IL TERZO SETTORE" is displayed in large blue capital letters. At the bottom left, there is a link "Scopri di più >". The background has a light blue geometric pattern.

Appare interessante analizzare lo **schema di decreto legislativo** approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'[articolo 5 L. 86/2019](#), recante **il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, raffrontandolo con la disciplina vigente del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**.

Il primo punto da sottolineare è l'[articolo 5, comma 2](#), laddove viene previsto che gli **enti sportivi dilettantistici** “*ricorrendone i presupposti possono assumere la qualifica di enti del terzo settore ... e di imprese sociali, in tal caso le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili*”.

Si conferma, pertanto, la possibilità del doppio binario. **Un sodalizio**, quindi,

- **potrà rivestire solo lo status di società o associazione sportiva dilettantistica**, in tal senso applicherà le norme dei decreti in corso di emanazione e applicherà la disciplina fiscale prevista per le sportive (sul punto si veda anche la [circolare AdE 18/E/2018](#)),
- **oppure potrà ricoprire “anche” la natura di ente del terzo settore** (nelle sue varie diramazioni: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, impresa sociale, altri enti del terzo settore) e, in tal caso, **applicare esclusivamente la disciplina specifica** prevista per tale fattispecie, oltre a quella **sportiva**, per quanto compatibile.

Importante richiamo lo ritroviamo anche all'[articolo 7](#), ove **per la definizione di divieto di scopo di lucro indiretto si fa riferimento all'analogo contenuto del D.Lgs. 112/2017 per l'impresa sociale**.

Così come previsto dal **codice del terzo settore** (vedi gli **articoli 5 e 6**, disciplinanti le attività di interesse generale e diverse) anche **il nuovo decreto sullo sport prevede che, per gli enti dilettantistici, l'attività sportiva debba essere svolta “in via stabile e principale”** e disciplina, poi, all'[articolo 8](#) (che rubrica “*Attività secondarie e strumentali*”) **la possibilità di esercitare “attività**

diverse", purché queste siano previste espressamente in statuto e che "abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto...".

Con l'auspicio che, **una volta entrata in vigore la riforma, non si ripeta**, per l'approvazione di questo decreto, quanto sta accadendo nel **terzo settore** (nell'ambito del quale, ad oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice, si sta ancora attendendo il **decreto sulle attività diverse**), non possiamo non temere gli effetti di questa norma: è tipico di molte **attività sportive** avere un **mix di proventi**, di natura diversa, che vengono conseguiti proprio per il fine di **finanziare le attività sportive** (si pensi alle attività di ristorazione, di pubblicità e sponsorizzazione, di *merchandising*, di gestione di attività estetiche o fisioterapiche).

Cosa accadrà se queste, come spesso avviene, siano di importo maggiore di quelle conseguite con lo svolgimento delle attività sportive tipiche? Non potranno essere utilizzate? Una risposta urgente sul punto appare necessaria.

Un altro punto di contatto è tra la **disciplina delle Ssd** e quella della **impresa sociale**. Infatti, l'**articolo 7, comma 3**, per le società sportive, di persone o di capitali, è identico, nel contenuto, all'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 112/2017](#) per le imprese sociali.

Viene prevista, in entrambe le fattispecie, **la possibilità di destinare "una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali"** ad aumento gratuito di capitale, oppure la **distribuzione di dividendi ai soci** in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Rimane, però, irrisolta (e forse aggravata) la questione, per le **sportive** che assumeranno la veste anche di enti del terzo settore, del **come inquadrare**, nella disciplina del codice del terzo settore, **il rapporto con gli odierni percettori dei c.d. compensi sportivi**, ovvero della previsione contenuta nell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Infatti **la riforma sullo sport li suddivide tra lavoratori e "amatori". La categoria dei lavoratori appare sicuramente speculare a quella già indicata nel codice del terzo settore**: pertanto per costoro non paiono presentarsi dubbi interpretativi. Chi è "**lavoratore**" per l'emanando decreto sullo sport, lo sarà anche per la disciplina del terzo settore

I problemi nascono con la categoria degli "**amatori**". Infatti **il codice del terzo settore contrappone ai lavoratori i volontari, ritenendo tali coloro i quali svolgono la loro attività in maniera gratuita escludendo: "in ogni caso (...) rimborosi spese di tipo forfettario"**.

Gli amatori dello sport, invece, possono ricevere "indennità di trasferta e rimborso spese anche forfettari" entro il vigente limite dei **10.000 euro** l'anno.

Pertanto gli **amatori dei club sportivi** che accederanno al **terzo settore** dovranno rimanere

senza rimborso spese forfettario? Allo stato attuale la risposta non può che essere affermativa.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Documentazione da transfer price e nuovo provvedimento: flag nella dichiarazione integrativa

di Ennio Vial

OneDay Master

IL REGIME DI BRANCH EXEMPTION E ALTRI TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 0360494 del 23.11.2020 in tema di **documentazione da transfer price** pone non pochi dubbi applicativi in capo agli operatori.

Una novità da subito notata attiene alla nuova previsione del **par. 5.1.2**, secondo cui il **Masterfile** e la **Documentazione Nazionale** devono essere **firmati dal legale rappresentante del contribuente** o da un suo **delegato** mediante **firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La previsione si scontra, in alcuni casi, con le esigenze di acquisire idonea documentazione utile a comprovare la **bontà dei prezzi applicati**. Inoltre, quand'anche l'analisi si limitasse a prelevare un **set di comparabili** dalle banche dati, potrebbe certamente essere rispettata la scadenza del 30 novembre, per quanto concerne l'analisi del **benchmark**, ma potrebbe essere necessario un **maggior di tempo per redigere i documenti in modo accurato**.

La nuova previsione porta quindi a una possibile situazione di **stress da scadenza** anche sul tema della **predisposizione della documentazione transfer price**.

La prassi degli operatori, infatti, è stata spesso quella di **predisporre la documentazione rispettando la data di scadenza**, per lasciare la limatura di qualche passaggio ai mesi successivi, confidando anche nel fatto che, in sede di **richiesta della documentazione** da parte dei verificatori, le imprese disponevano di **10 giorni per fare le ultime integrazioni** (**Punto 8.2. del precedente Provvedimento 29.09.2010**).

Alla luce della necessità di apporre la **firma con marcatura temporale** questo termine appare ormai **superfluo**, essendo **sufficienti non più di un paio di giorni**, proprio nel caso in cui chi ha curato la firma sia **assente per malattia** o nel caso ci siano dei **guasti temporanei** nel sistema informatico dell'azienda.

Appare quindi di primo acchito **incomprensibile** la previsione del successivo par. 5.2.1, a mente del quale la **consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria** deve essere effettuata **entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta**.

Ci si può chiedere a cosa serva questo **arco temporale allargato**.

In attesa che le previsioni si decantino ed esca qualche **spunto argomentativo**, segnaliamo al momento che il termine di invio della dichiarazione può essere esteso ai **90 giorni successivi** in cui è ammessa la **dichiarazione tardiva**. In sostanza, la **scadenza** diventerebbe la **fine di febbraio di ogni anno**.

Un ulteriore filone da seguire, che sarà oggetto di approfondimento in un successivo intervento, attiene alla possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa anche oltre i 90 giorni**.

La soluzione pare tutto sommato abbastanza **pacifica**, ma deve ora porsi in relazione con le previsioni del **par. 6.1** ove, dopo aver **ribadito** che, per i **soggetti che detengono la documentazione**, la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata con la **presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**, viene altresì previsto che, in caso di **successiva dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni** derivanti dalla non conformità al **principio di libera concorrenza** delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito, **la documentazione può essere integrata o modificata** e la relativa specifica **comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione**.

RISCOSSIONE

Notifica della cartella di pagamento: l'irreperibilità assoluta va verificata

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: NOVITÀ E CONFERME

Scopri di più >



È illegittima la **notifica** della **cartella di pagamento** se il messo **notificatore** applica le procedure dettate dall'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#) senza svolgere opportune ricerche volte ad accertare l'**irreperibilità assoluta** del destinatario.

È questo l'importante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 28154**, depositata ieri, **10 dicembre**.

Il caso riguarda un **contribuente** raggiunto da un'**intimazione di pagamento**, il quale contestava il **difetto di notificazione della precedente cartella di pagamento**, e, di conseguenza, la **prescrizione del diritto a riscuotere**.

Il contribuente vedeva **rigettata** la sua domanda, avendo accolto la CTR l'appello dell'Ufficio, il quale evidenziava che la **cartella di pagamento** era stata notificata secondo il **rito degli irreperibili** ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#).

Ricorreva dunque in Cassazione il contribuente, deducendo la **falsa applicazione** del richiamato [articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), **non avendo il messo notificatore rilevato l'irreperibilità** (ovvero la **mancanza dell'ufficio**), ma avendo soltanto **segnalato la mancata risposta al citofono e l'assenza del portiere**.

Si ritiene opportuno ricordare che, nel caso di **notifica a mezzo posta**, l'irreperibilità del contribuente comporta il **deposito dell'atto presso l'ufficio postale** e il contribuente ne riceve **notifica** a mezzo raccomandata A/R.

Una diversa procedura è invece prevista, a fronte dell'**irreperibilità** del contribuente, in caso di **notifica a mezzo soggetto abilitato** (come nel caso in esame).

Al ricorrere di questa **fattispecie**, infatti, si rende necessario distinguere l'**irreperibilità assoluta** da quella **relativa**. Nel **secondo caso** il messo notificatore **affigge avviso di deposito** presso la porta dell'abitazione, **ne dà comunicazione al contribuente mediante raccomandata A/R e deposita l'atto nella casa comunale**.

Se, invece, ricorre un caso di **irreperibilità assoluta**, il messo notificatore si limita a **depositare l'avviso nell'Albo comunale**: trova infatti applicazione la disciplina di cui al già richiamato [articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973.](#)

Nel caso di specie, dunque, il **messo notificatore** aveva percorso quest'ultima strada, qualificando la fattispecie come di "**irreperibilità assoluta**".

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, richiama, innanzitutto, la lettera dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/1973](#), in forza del quale "*quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione*".

Il richiamato **procedimento di notificazione**, dunque, si rende applicabile soltanto nel caso in cui il messo notificatore **non reperisca il contribuente all'indirizzo indicato**, in quanto **trasferito in luogo sconosciuto**: questo significa che **il messo notificatore deve effettuare delle ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente**, poiché lo stesso potrebbe essersi semplicemente **trasferito in altro indirizzo dello stesso Comune**.

Affinché, quindi, la **notificazione di una cartella di pagamento possa ritenersi legittima**, il messo notificatore **non può limitarsi a qualificare come sconosciuta la destinataria all'indirizzo di notificazione ("al citofono e cassette postali")**, ma **deve effettuare opportune ricerche**.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'acconto dell'imposta sostitutiva alla cassa il 16 dicembre

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI DI PROCEDURA CIVILE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 2120 cod. civ.](#) prevede che il fondo Tfr accantonato al **31 dicembre di ogni anno** (escluso le quote maturate nell'anno) sia “rivalutato” sulla base di un coefficiente composto da:

- un tasso fisso **dell'1,50%**;
- un tasso variabile **pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo**, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale rivalutazione si effettua **alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro**. In quest'ultimo caso, l'indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (**per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l'indice Istat del mese precedente**).

Sull'importo relativo alla rivalutazione del Tfr, che assume valenza **reddituale**, deve essere versata **l'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 17%, in due tranches**:

- la prima, in acconto, **entro il 16 dicembre di ogni anno**;
- la seconda, a titolo di saldo, **entro il 16 febbraio di ogni anno**.

Per ciò che concerne la determinazione dell'**aconto dell'imposta sostitutiva**, ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, D.Lgs. 47/2000](#), possono essere utilizzati due metodi:

- **storico**, secondo cui l'aconto è calcolato sul **90% delle rivalutazioni** maturate nell'anno solare precedente, tenuto conto anche delle **rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati** nel corso di detto anno, entro il **16 dicembre di ogni anno**;
- **“previsionale” o “presuntivo”**, secondo cui l'aconto corrisponde al **90% delle rivalutazioni** che maturano nello stesso anno in cui l'aconto è dovuto.

L'imponibile da utilizzare per la determinazione “presuntiva” dell'aconto dell'imposta sulla

rivalutazione è costituito dal Tfr maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

Metodo storico	Determinazione acconto imposta sostitutiva TFR anno X
previsionale	Imposta sostitutiva TFR $(X-1) \times 90\%$

HOSPITALITY

La lotteria degli scontrini al via per tutti, anche per alberghi e ristoranti

di Leonardo Pietrobon

Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK

Mancano pochi giorni all'inizio della "tanto attesa e discussa" lotteria degli scontrini. L'articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021.

Il presente contributo mira quindi a mettere in evidenza sia le modalità di partecipazione a tale "concorso" e sia gli adempimenti in capo agli esercenti attività imprenditoriali, quali possono essere anche alberghi e ristoranti.

Innanzitutto, si ricorda che per poter partecipare alla lotteria degli scontrini il cliente deve essere in possesso del c.d. "codice lotteria", preventivamente richiesto mediante apposita richiesta sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul sito dedicato "www.lotteriadegliscontrini.gov.it". L'ottenimento del codice lotteria avviene accedendo alla sezione "Partecipa ora", una volta inserito il codice fiscale viene generato l'ambito e prezioso "codice lotteria", da esibire ogni volta si vuole partecipare al concorso, a condizione che vengano eseguiti acquisiti di beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro.

[**CONTINUA A LEGGERE...**](#)